

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2017, n. 18-4735

Ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta dell'ASL AL per la Pediatria di libera scelta entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del Medico. Pediatra.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Visto l'art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell'assistibile, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria;

visto l'art. 32, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs n. 502 del 1992 s.m.i del 15 dicembre 2005 s.m.i. (nel prosieguo ACN PLS), che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti;

visto l'art. 32, comma 5, ACN PLS che dispone: *“in ogni ambito deve essere garantito di norma l’inserimento di almeno due pediatri”*;

visto l'art 32, comma 14, ACN PLS che recita: *“in caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti”*;

visto l'art. 6, comma 2, dell'Accordo Integrativo Regionale recepito con DGR 20-5960 del 17 giugno 2013 e s.m.i.(nel prosieguo AIR PLS): *“in ogni ambito territoriale dovrà essere assicurata la presenza di almeno due pediatri, anche eventualmente modificando gli ambiti territoriali, al fine di garantire la libera scelta e l'accessibilità all'assistenza pediatrica, con conservazione per il pediatra delle scelte in carico come previsto dall'art. 32, comma 14, ACN vigente”*- attuativo del precitato art. 32, comma 5, ACN PLS, in quanto prevede il ricorso alla procedura della modifica degli ambiti territoriali quale mezzo per assicurare l'effettività del principio della libera scelta del pediatra;

visto l'art. 6, comma 2, I cpv, dell'AIR PLS che dispone: *“nella determinazione di un nuovo ambito territoriale, anche in seguito ad accorpamenti di più Comuni, il rapporto ottimale a cui riferirsi rimane 1/600 (o frazione superiore a 300) bambini residenti in età 0-6 anni non compiuti”*;

vista la DGR n. 20-5704 del 23 aprile 2013 con la quale è stato disposto l'accorpamento di tre ambiti, dei quattro ambiti territoriali precedentemente esistenti, relativi al Distretto di Alessandria, (con conseguente riduzione a due ambiti territoriali) e la successiva DGR n. 20-6422 del 30 settembre 2013 di istituzione di un unico ambito pediatrico per il Distretto di Alessandria;

vista la DGR n. 14-1412 dell' 11 maggio 2015 con la quale è stata approvata la modifica degli ambiti territoriali afferenti il Distretto di Casale Monferrato e il Distretto di Acqui Terme;

preso atto che i restanti ambiti territoriali afferenti i Distretti di Tortona, Novi Ligure, Ovada e Valenza non sono stati modificati da successivi provvedimenti e risultano dettagliatamente specificati nella menzionata DGR del 23 aprile 2013, mentre per quanto concerne gli ambiti territoriali di Sale e San Sebastiano Curone (afferenti l' ex Distretto di Tortona) l' ASL AL , valutate le peculiarità dell' assistenza e le particolari condizioni oro- geografiche, aveva ritenuto - nonostante la presenza in ciascuno di un unico pediatra- di lasciare immutati gli stessi avvalendosi

della facolta' concessa dal Comitato Regionale PLS con parere del 25 settembre 2013 prot. 22376/DB2016;

acquisito il parere obbligatorio del Comitato Aziendale come prescritto dall'art. 23, comma 3, lettera d) dell'ACN PLS, pronunciato nella seduta del 19 settembre 2016, nella quale la parte sindacale, rivalutata la questione già affrontata nel 2013, pur evidenziando il disagio che tale riorganizzazione potrebbe recare nella gestione di un territorio vasto, ha espresso parere favorevole alla sottodescritta modifica degli ambiti territoriali;

vista la deliberazione n. 2016/931 del 23 dicembre 2016, a firma del Direttore Generale dell'ASL AL, nella quale –evidenziato che (per quanto concerne l'ex Distretto di Tortona) nell'ambito territoriale n. 1) Tortona risultano inseriti 3 pediatri, mentre nell'ambito 2) San Sebastiano Curone e ambito 3) Sale/Castelnuovo Scrivia risulta inserito in ciascuno un solo pediatra (con incarico provvisorio per quanto concerne il primo)- viene proposta l' unificazione degli stessi, con conseguente creazione di un unico ambito territoriale;

vista la nota del 17 gennaio 2017 prot. n. 4411 dell' ASL AL con la quale veniva trasmessa la deliberazione del Direttore Generale di cui sopra;

preso atto che la succitata deliberazione ha lo scopo di assicurare in concreto il principio di libera scelta del pediatra in attuazione degli articoli citati e con osservanza, altresì della norma di cui all'art. 6, dell'AIR PLS, poiché relativamente ai tre ambiti di cui sopra il totale della popolazione in età pediatrica alla data del 31 dicembre 2015 era pari a 2672;

preso atto della DGR 53-2487 del 23 novembre 2015, di approvazione dell' atto aziendale di cui alla deliberazione dell' ASL AL n. 711 del 6 ottobre 2015, che ha disposto l'istituzione di quattro Distretti qui di seguito indicati (in luogo dei precedenti sette Distretti: Alessandria, Valenza, Casale Monferrato, Acqui Terme, Ovada, Tortona, Novi Ligure)

- Distretto di Alessandria/Valenza
- Distretto di Casale Monferrato
- Distretto di Novi Ligure/Tortona
- Distretto di Acqui Terme/Ovada

visto l' art. 19, comma 2, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visto l'art. 8, comma 1, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.;

visto l' art. 32 dell' ACN PLS;

visto l'art. 6 AIR PLS;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 8 della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, condividendo le proposte del Relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di approvare ai sensi dell'art. 32, comma 3, dell' ACN PLS vigente la ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL AL, relativi al neo istituito Distretto di Novi Ligure/Tortona, entro i quali l'assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del Medico Pediatra, come di seguito specificata:

Ambito Tortona – San Sebastiano Curone – Castelnuovo Scivia

CARBONARA SCRIVIA, CAREZZANO, CASTELLANIA, CERRETO GRUE, COSTA VESCOVATO, PADERNA, SANT'AGATA FOSSILI, SAREZZANO, SPINETO SCRIVIA, TORTONA, VILLALVERNIA, VILLAROMAGNANO, AVOLASCA, BERZANO DI TORTONA, BRIGNANO FRASCATA, CASALNOCETO, CASASCO, CASTELLAR GUIDOBONO, DERNICE, FABBRICA CURONE, GARBAGNA, MONTEMARZINO, POZZOL GROppo, SAN SEBASTIANO CURONE, VIGUZZOLO, VOLPEDO, VOLPEGLINO, ALLUVIONI CAMBIO', ALZANO SCRIVIA, CASTELNUOVO SCRIVIA, GUAZZORA, ISOLA SANT'ANTONIO, MOLINO DEI TORTI, PONTECURONE, SALE.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)